



Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni Superiori, della CEDU e della CGUE a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte di Cassazione – Sezioni Unite

La Corte di Cassazione conferma i principi in tema di eccesso di potere giurisdizionale

[Cass. Civile, S.U. ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2720, Pres. Amoroso, Rel. Armano](#)

Ricorso avverso la sentenza [Cons. St., sezione V, 15 marzo 2016, n. 1024](#)

L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, **è configurabile solo quando l'indagine svolta** non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma **sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto**, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, **esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione**, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., S.U, n. 9443 del 2011; Cass., S.U, n. 20360 del 2013).

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – a differenza dell'ipotesi di *totale omissione o preterizione di una pronuncia* sulle spese – integra un mero errore materiale l'omessa menzione, nel dispositivo della sentenza, dell'importo relativo alle somme oggetto di condanna alle spese.

[Cass. Civile, S.U. ordinanza 14 marzo 2018, n. 6336, Pres. Tirelli, Rel. De Stefano](#)

Ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona per la correzione dell'errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza delle Sezioni Unite, n. 16065 del 2 agosto 2016, consistente nell'omissione, nel dispositivo, della cifra del compenso oggetto della condanna alle spese di lite

Integra un errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 ss. cod. proc. civ. anche dinanzi alla Corte di cassazione - e, in tal caso, ai sensi del novellato art. 391-bis cod. proc. civ. - **l'omessa menzione, nel documento finale che contiene il provvedimento, del solo importo completo delle somme oggetto di condanna alle spese** (la fattispecie si differenzia da quella resa oggetto di recente rimessione alle Sezioni Unite da parte di Cass., ordinanza 11 settembre 2017, n. 21048 e relativa alla questione del mezzo di reazione alla *totale omissione o preterizione di una pronunzia* sulle spese in un provvedimento giurisdizionale in cui essa era invece dovuta.

La Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni Unite - secondo il rito camerale non partecipato disciplinato dall'art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1, lett. I), n. 2, dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 - anche in caso di **errore materiale in provvedimenti pronunciati da queste ultime.**

Rimessioni alla Corte Costituzionale

Scioglimento del Corpo forestale dello Stato: sollevata la questione di legittimità costituzionale anche dal Tar Veneto.

[Tar Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 210](#)

Il Tar per il Veneto, dopo il [Tar per l'Abruzzo, sezione di Pescara, ordinanza 16 agosto 2017, n. 235](#), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1 lett. a) della legge n.124 del 2015, per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione; nonché la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, nella parte in cui hanno disposto lo

scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri, per contrasto con gli articoli 2, 4, 76 e 77 primo comma della Costituzione.

Oggetto della News a cura dell'Ufficio Studi del 21 marzo 2018

Normativa di Interesse

Ministero della Giustizia

[Decreto Ministero 9 febbraio 2018, n. 17](#)

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00042) (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2018). Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2018